



Seregno, 10 marzo 2014

## FOGLIO NOTIZIARIO MARZO 2014

### Cessazione San Marino dagli elenchi black list

Lo Stato di San Marino è stato eliminato dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata contenuto nel DM 4 maggio 1999 con effetto dal 24-02-2014. Le principali conseguenze amministrative fiscali di conseguenza sono:

- a) Non si considerano più fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti nello Stato di San Marino quale territori a fiscalità privilegiata (dell'art. 2 comma 2-*bis* del TUIR).
- b) **Comunicazioni black list. L'eliminazione di San Marino dal DM 4 maggio 1999 determina il venir meno dell'obbligo di segnalare le operazioni con tale Stato.** Per la comunicazione relativa al mese di febbraio, in assenza di comunicazioni ufficiali, si propende per l'invio della comunicazione con l'indicazioni delle operazioni fino al 24 febbraio 2014.
- c) **Comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante autofattura:** l'eliminazione di San Marino dall'elenco di cui al DM 4 maggio 1999 non cambia nulla in quanto l'adempimento non è legato a questa disposizione ma è previsto dall'art. 16 Lett. c del DM 24-12-1993.

### Obblighi dichiarativi per la comunicazione polivalente

**Mese di febbraio 2014** (scadenza 31 marzo 2014): (i) compilazione del quadro SE per gli acquisti di beni con autofattura per tutte le operazioni del mese di febbraio; (ii) compilazione del quadro BL per eventuali altre e diverse operazioni con San Marino registrate entro il 23 febbraio;

**Dal mese di marzo** e successivi: compilazione del solo quadro SE per gli acquisti di beni con autofattura. Non vi sono più obblighi di segnalazione delle altre operazioni ai fini black list.

### Canoni di locazione pagabili in contanti fino a 1.000 euro

La legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha stabilito (articolo 1 comma 50) che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità.

Il Dipartimento del Tesoro con **nota del 05-02-2014** ha precisato che il divieto dell'uso del contante scatta al superamento della soglia di cui all'articolo 49 della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231 del 2011), cioè di 1.000 euro.

In sostanza secondo la precisazione del Ministero rimane il divieto sanzionato del pagamento del canone in contanti per importi da € 1.000 di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 231/07.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Per i canoni inferiori, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivocabile e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione.

### **POS dal 30 giugno per imprese e professionisti**

Dal prossimo 30 giugno professionisti ed imprese saranno tenuti ad accettare i pagamenti superiori a € 30 effettuati tramite carte di debito. Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (DI 150/13 convertito nella Legge n. 15/2014) è stato confermato l'obbligo di munirsi di appositi apparecchi (POS) per far fronte a questo nuovo obbligo. L'obbligo vale per tutti i soggetti imprenditori o professionisti a prescindere dal fatturato realizzato. Dovrebbe essere emanato un regolamento che disciplini la materia.

### **Sanzioni più severe per il lavoro nero**

Nella versione finale il decreto "Destinazione Italia" inasprisce le sanzioni per il lavoro nero. Il DL n. 145/2013 "Destinazione Italia" ha introdotto alcune novità per il contrasto al lavoro nero ed il mancato rispetto dell'orario e dei riposi. Per violazioni commesse dal 24 dicembre 2013, l'importo della massimizzazione per l'accertamento di lavoratori in nero, che non siano stati oggetto all'atto dell'ispezione di alcuna delle registrazioni o comunicazioni obbligatorie, è compreso tra 1.950 e 15.600 euro con una ulteriore maggiorazione giornaliera di 195 euro. Per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 vi sono delle riduzioni delle sanzioni: pagamento in misura minima (entro 30 giorni), ovvero in misura ridotta (entro 60 giorni).

### **Tassa annuale sui libri sociali entro il 17-03-2014**

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve essere corrisposta dalle società di capitali (SPA, SRL...). Sono anche obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Per versare la tassa si utilizza il codice tributo 7085 - anno di riferimento 2014. L'importo varia a seconda dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento. Se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a euro 516.456,90, la tassa è di euro 309,87; se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90, la tassa è di euro 516,46.

### **Spesometro 2013 da inviare entro il 10 ed il 20 aprile 2014**

Ritorna l'appuntamento con lo spesometro, interessa le operazioni 2013, la scadenza è fissata al 10 aprile 2014 per i contribuenti mensili ed al 20 aprile per tutti gli altri. I contribuenti devono anche pianificare contabilmente lo spesometro 2014, in quanto l'anno è già iniziato. Sono interessati i commercianti al minuto che a richiesta del cliente emettono fattura e che annotano l'importo unitamente ai corrispettivi giornalieri. Il punto 3.3 del provvedi-



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

mento dell'Agenzia delle Entrate 2013/94908 del 2 agosto 2013, dispone che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l'obbligo della comunicazione della operazione così come se l'emissione della fattura fosse obbligatoria.

### **Stop ai controlli alle associazioni sportive riconosciute dal CONI**

La nota n. 4036/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le indicazioni operative riguardo le ispezioni da effettuare presso società e associazioni sportive dilettantistiche. Si segnala che è stato deciso di concentrare maggiormente l'attività di vigilanza alle società ed associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

### **Rottamazione cartelle proroga al 31-03-2014**

È stata prorogata al 31-03-2014 la disposizione che consente di pagare debiti con Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo a condizione che il pagamento integrale dell'importo dovuto avvenga entro la medesima data del 31-03-2014.

La disposizione è contenuta nel D.L. 06 marzo 2014, n. 16, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 51) dopo la mancata conversione del D.L. 151/2013.

### **Lavoro: pronte le linee guida per l'apprendistato professionalizzante**

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato le linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del DL n. 76/2013. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione: 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o di licenza media; 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. Il recepimento delle linee guida da parte delle Regioni deve avvenire entro il 20 agosto 2014.

### **Bilancio: deducibilità dell'indennità suppletiva di clientela**

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4115 del 20 febbraio 2014) ha stabilito che l'indennità suppletiva di clientela è deducibile dal reddito solo nell'esercizio in cui viene corrisposta. L'indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale. Pertanto, non è accantonabile fiscalmente ed è deducibile solo nell'esercizio in cui viene effettivamente corrisposta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***